CENTRO STUDI ODCEC MILANO

Il mondo in chiaroscuro degli NFT, tra incertezze e nuovi scenari

# Gli NFT e le opere tutelate dal diritto d'autore

**Deborah De Angelis**

17 novembre 2022

# Gli NFT sono una bolla pronta a scoppiare?

*Crollo criptovalute = crisi NFT*

*Vendita in calo del 60% nel terzo trimestre*

# Definizione di NFT

Il non fungible token è un token crittografico o certificato digitale - creato su blockchain o altra tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), che contiene informazioni uniche, non alterabili e non intercambiabili (P2P) **capaci di identificare**, in modo univoco, **un oggetto digitale o un diritto relativo ad un bene o un servizio**, unitamente al soggetto che ne è il titolare.

Dopo che un NFT collegato a un'opera è stato "coniato" (minted), qualsiasi vendita di quell'NFT sarà registrata digitalmente su una blockchain e l'acquirente dell'NFT possiederà un token unico collegato all'opera.

Come possedere una stampa numerata di un'opera d'arte, il proprietario di un NFT controlla il particolare token che possiede. Solo con un contratto separato si possono trasferire i diritti sull'opera sottostante.

NFT - Climate-Positive Crypto Art by Marco Verch Professional Photographer, CC BY 2.0, on Flickr

NFT consente la creazione di valore (in ambiente digitale) e di diritti di proprietà in settori economici rilevanti (arte, moda, entertainment & media, proprietà intellettuale, tweet, reel, meme, album musicale, immagini fisse e in movimento).

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

# Rapporto tra NFT e opere tutelate dal diritto d’autore

# Definizione di opera tutelata dal diritto d’autore

Sono tutelate dal diritto d’autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

# Fattispecie 1- opere d’arte tokenizzate

Creazione di NFT (unici e infungibili) **“rappresentativi”** di una **sottostante** opera d’arte “fisica” (o meglio, analogica), o anche “digitale”, talora in via frazionaria (collezionabile)

# Fattispecie 2 - cripto-opere d’arte

Creazione di NFT (unici e infungibili) **non rappresentativi** di una “sottostante” opera d’arte analogica o digitale ma di un’opera essa stessa “cripto” in via **nativa**.

Arte digitale: valutazione dello standard di proteggibilità. Creatività e forma espressiva

# Diritti coinvolti nelle fattispecie 1 e 2

Quale è la tutela giuridica dell'opera sottostante un NFT rappresentativo o l'opera nativa digitale?

Fattori da valutare:

- Proteggibilità (opera sottostante 1.; opera digitale nativa 2.).
- Titolarità del diritto morale e del diritto patrimoniale.
- Stante il principio di indipendenza dei diritti patrimoniali: analisi di chi detiene i diritti di utilizzazione per la creazione di un NFT.
- Regime giuridico di tutela: se l'opera è protetta dal diritto d'autore tradizionale, o è rilasciata con licenza CC; è in pubblico dominio naturale o perché dedicata anticipatamente con lo strumento CC0.
- L'opera è in PD in tutto il mondo oppure solo in alcuni Paesi.

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

# I diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno coinvolti nella creazione di un NFT

# a)

Opera analogica digitalizzata:

NFT è un **file di metadati** (ipotesi più comune) contenente informazioni codificate che riferiscono ad una versione digitale dell'immagine che viene *"tokenizzata"*.

Diritto di riproduzione, diritto di elaborazione, diritto di comunicazione al pubblico dell'immagine digitale tokenizzata, compresa la messa a disposizione del pubblico sulla rete blockchain o registro digitale distribuito.

# b)

L'intera opera viene caricata sulla *blockchain* (molto meno comune e poco utilizzata in quanto costosa).

Diritto di riproduzione e di comunicazione al pubblico compresa la messa a disposizione del pubblico sulla rete blockchain o registro digitale distribuito.

# Quali le questioni da affrontare?

Proteggibilità opere d'arte criptografiche nel caso di cripto-opere d'arte (Festival arte digitale DCentralize)

Catena dei diritti per utilizzare le opere dell'ingegno legittimamente nel caso di NFT rappresentativi

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

# Le licenze per NFT

## Licenze per l'uso di una **opera** sottostante agli NFT rappresentativi

la cui concessione/cessione (diritti utilizzazione) consente il legittimo utilizzo dell'opera sottostante

## Licenze per l'uso degli NFT rappresentativi

Come assetto di valore, gli NFT possono essere oggetto di licenze d'uso che ne consentono la circolazione nella blockchain o in un sistema di registri digitali distribuiti e devono essere machine readable e inserite in uno smart contract

# Can't Be Evil NFT license (6)

La società di venture capital della Silicon Valley Andreessen Horowitz (A16Z) ha realizzato un set di licenze NFT con il nome di "Can't Be Evil".

La prima di questo set di licenze è denominata con l'omonimo CC0 ("PUBLIC").

Tutto il set delle 6 licenze "Can't Be Evil" si dichiara essere rilasciato in CC0.

# A16Z Contracts - “Cant Be Evil” Licenses

There are six variants of the CantBeEvil license:

1. CC0 (“PUBLIC”) – All copyrights are waived under the terms of CC0 1.0 Universal developed by Creative Commons.
2. Exclusive Commercial Rights with No Creator Retention (“EXCLUSIVE”) – Full exclusive commercial rights granted, with no hate speech termination. Creator does not retain any exploitation rights.
3. Non-Exclusive Commercial Rights (“COMMERCIAL”) – Full non-exclusive commercial rights granted, with no hate speech termination. Creator retains exploitation rights.
4. Non-Exclusive Commercial Rights with Creator Retention & Hate Speech Termination (“COMMERCIAL-NO-HATE”) – Full non-exclusive commercial rights granted, with hate speech termination. Creator retains exploitation rights.
5. Personal License (“PERSONAL”) – Personal rights granted, without hate speech termination.
6. Personal License with Hate Speech Termination (“PERSONAL-NO-HATE”) – Personal rights granted, with hate speech termination.

The text of the Licenses is made freely available to the public under the terms of CC0 1.0 Universal. You can also find the full licenses and cover letter in this repo here.

# CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

**Donazione al Pubblico Dominio - Non è una licenza ma uno strumento con effetti legali per rinunciare al diritto d'autore prima della scadenza del termine di protezione dell'opera.**

Sprouts by sandro bisotti, CC0 on Flickr

# CC0/Can't Be Evil NFT license

**"CAN'T BE EVIL" NFT LICENSE**

**CC0 ("CBE-PUBLIC")**

By acquiring lawful ownership to a non-fungible token ("**NFT**") associated with the NFT project made available under this NFT License ("**Project NFT**") created by the owner or entity that has created this Project NFT ("**Creator**" or "**we**" or "**our**") or by using, distributing, reproducing, displaying, performing, modifying, or creating derivative works of any associated artwork, images, video, content or other works of authorship linked to a specific Project NFT which was developed by Creator (the "**NFT Media**"), you agree to these NFT License Terms and Conditions (the "**Terms**"). When you lawfully own a Project NFT, you own all personal property rights to the NFT underlying the Project NFT (e.g., the right to freely sell, transfer, or otherwise dispose of that Project NFT). However, your rights to the NFT Media are only as outlined below.

**1. APPLICATION OF CC0**

1.1 Applying CC0 to NFT Media. Creator hereby makes all NFT Media linked to a Project NFT freely available for use by the public under the terms of the Creative Commons CC0 1.0 Universal, a copy of which is available here – https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode ("**CC0 Agreement**").

# Criticità delle “Can't Be Evil NFT licenses”

- ➔ Sono licenze fatte da avvocati per avvocati, con un certo grado di expertise nel settore giuridico di riferimento, e non comprensibili da tutti gli utenti.
- ➔ Promozionano una relazione un pò confusa con le licenze CC (CC ha dichiarato di non essere mai stata interpellata), ma da queste ultime si distanziano per la mancanza di alcuna precauzione a garanzia della comprensione del linguaggio giuridico ivi espresso ad un pubblico generico di utenti.
- ➔ Si tralascia tutto il lavoro di visualizzazione chiara e concisa dei termini delle licenze/strumenti CC.
- ➔ Accaparramento di denominazione e confusione per gli utenti.

# NFT e licenze e strumenti Creative Commons

- NFT collegati a opere pubblicate con licenze aperte CC o con CC0 dedica al pubblico dominio e oggetto di transazioni.
- E' necessario comprendere l'essenza e la funzionalità delle licenze e strumenti CC al fine di allineare la disciplina alla creazione e al funzionamento di NFT (generalizzata scarsa conoscenza delle leggi sul diritto d'autore/copyright da parte degli artisti e non solo).
- Quando si applica una delle 6 licenze CC, l'autore rilascia un set di facoltà di utilizzo per uso personale, e si riserva o meno delle altre.
- Quando si applica CC0 ad un'opera si rinuncia al diritto d'autore dedicandola al pubblico dominio.

# NFT e licenze e strumenti Creative Commons

- Le licenze e gli strumenti legali di CC sono intenzionalmente generici: progettati per essere applicabili a un'ampia varietà di contesti e opere.
- Sebbene alcuni possano ritenere che le NFT siano un caso speciale che richiede nuove licenze di copyright, le licenze CC e CC0 funzionano bene alle opere di pubblico dominio quando vengono utilizzate con le NFT.
- Gli NFT introducono nuove relazioni tra chi i titolari dei diritti su opere correlate e diverse modalità con cui tali diritti vengono trasferiti quando il wallet di un NFT viene trasferito, ma si tratta di questioni contrattuali gestite meglio al di fuori del diritto d'autore delle licenze aperte e del pubblico dominio.

# NFT e licenze e strumenti Creative Commons - FAQ

(https://creativecommons.org/2022/09/09/new-faq-on-nfts-and-cc0/)

*Siamo a conoscenza di alcune delle licenze recentemente prodotte da a16z, che rivendicano un'ispirazione diretta ma non sono state sviluppate in consultazione con CC.*

*Sebbene l'approccio possa essere simile, l'effetto è diverso: i termini della maggior parte di queste licenze sono incompatibili con le licenze CC e con la maggior parte delle altre licenze per contenuti liberi e aperti; gli utenti di queste licenze scopriranno che le loro opere sono remixabili solo all'interno dello spazio ristretto di altri utenti che utilizzano gli stessi termini, piuttosto che nello spettro molto più ampio di opere che utilizzano le licenze CC e le licenze compatibili.*

*Questo non è vero per tutte le licenze a16z: alcune aggiungono semplicemente termini sulla vendita e il trasferimento del token come aggiunta alla licenza CC o al rilascio del pubblico dominio.*

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

# NFT e diritto di seguito

# Diritto di seguito (Direttiva 84/2001/CE)

Art. 144 LdA

1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro (e non inferiore a € 3.000,00 ex art. 150 LdA). La vendita si presume effettuata oltre **i tre anni d**all'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

*SIAE è competente per l'intermediazione

# Diritto di seguito (Direttiva 84/2001/CE)

## Applicabilità (art. 146 LdA)

1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.

1. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.

# Considerazioni

La tracciabilità sulla rete degli atti di disposizione del NFT si adatta alla tutela del diritto di seguito consentendo una gestione diretta attraverso la predisposizione di regole nello smart contract che permettano il prelievo della percentuale dovuta all'autore e all'intermediario (in contrapposizione alla gestione collettiva).

La piattaforma/marketplace scelta per mintare (coniare) un NFT (e commercializzare i propri NFT) si può considerare un soggetto che opera professionalmente del mercato dell'arte?

# Considerazioni

Globe by MMICHAELL, CC BY 2.0 on Flickr

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

# Grazie per l’attenzione!



info@ddastudiolegale.it

## Diapositiva 30

1 mettiamo questa email?
Laura Sinigaglia; 17/11/2022